

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione degli	
	impianti gas puri, da effettuarsi presso le strutture in uso, a qualsiasi titolo,	
	dall'Università degli Studi di Milano (3 anni + 2 anni di rinnovo opzionale).	
	CIG B107BD2FF0	
	CUI S80012650158202400005	
	APPALTATORE:	
	C.F. / P.IVA	
	IMPORTO: euro (euro/..), IVA esclusa, di cui:	
	- Importo attività <i>a canone</i> euro (euro/..) e oneri	
	sicurezza non ribassabili euro per complessivi euro - esclusa I.V.A. per il	
	triennio garantito;	
	- Importo attività <i>a canone</i> euro (euro/.....) e oneri sicurezza non	
	ribassabili europer un complessivi euro - esclusa I.V.A. per il biennio	
	opzionale;	
	- Importo presunto e non garantito attività <i>extra-canone</i> euro (euro	
/.....) e oneri sicurezza non ribassabili euro per complessivi euro	
 - esclusa I.V.A., per il triennio garantito;	
	- Importo presunto e non garantito attività <i>extra-canone</i> (euro	
/00) e oneri sicurezza non ribassabili euro per complessivi euro	
 - esclusa I.V.A., per il biennio opzionale.	
	DA UNA PARTE	
	Università degli Studi di Milano , con sede legale in Milano (MI), Via Festa del Perdono n.	
	7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale, dott. Roberto Conte,	
	1	

	nato a Brindisi il 06.10.1966, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 58	
	dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominato <i>Appaltante</i>	
	DALL'ALTRA	
, con sede legale in –, nella persona del Legale	
	rappresentante sig./dott. nato a il C.F.	
 come risulta dalla Visura estratta dal Registro Imprese Camera di	
	Commercio di del / procuratore	
	speciale della Società, come risulta dalla delibera del CdA del.....e depositata agli	
	atti di questa Amministrazione, di seguito <i>Appaltatore</i> .	
	PREMESSO	
	CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2023, rep. n. 490/23, è	
	stato approvato l'espletamento di una gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del	
	servizio di manutenzione degli impianti gas puri, da effettuarsi presso le strutture in uso, a	
	qualsiasi titolo, dall'Università degli Studi di Milano, per un periodo di 3 anni garantiti + 2	
	anni di rinnovo opzionale;	
	CHE con determina dirigenziale del - rep. /2024 - è stata	
	aggiudicata la gara d'appalto di cui in epigrafe alla Società, con sede in	
, codice fiscale e partita IVA, che ha offerto i seguenti	
	ribassi sugli importi posti a base di gara:	
	1. il ribasso ____ percentuale offerto unico e fisso, al netto di Iva e/o di altre imposte e	
	contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sull'importo a	
	canone posto a base di gara;	
	2. il ribasso ____ percentuale offerto unico e fisso, al netto di Iva e/o di altre imposte e	
	contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sui prezzi dei	
	“Listini Standard” per remunerazione attività extra canone (correttive oltre valore franchigia e	
	2	

	straordinaria);	
	3. il ribasso _____ percentuale offerto unico e fisso, al netto di Iva e/o di altre imposte e	
	contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sui prezzi di	
	“Altri listini” per remunerazione attività extra canone (correttive oltre valore franchigia e	
	straordinaria).	
	4. per i servizi a canone, i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di	
	lavoro di cui all’art. 108, c. 9 del Codice e specificati all’art. 110, c. 5 lett. c), del Codice	
	quantificati in euro	
	5. per i servizi extra - canone, i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi	
	di lavoro di cui all’art. 108, c. 9 del Codice e specificati all’art. 110, c. 5 lett. c), del Codice	
	quantificati in euro	
	6. per i servizi a canone i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D. Lgs.	
	36/2023 sono pari a euro	
	7. per i servizi a extra-canone i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D.	
	Lgs. 36/2023 sono pari a euro	
	CHE la spesa complessiva derivante dal presente appalto sarà garantita dal budget assegnato	
	alla Direzione Edilizia e Sostenibilità per i rispettivi esercizi di competenza, sul progetto di	
	bilancio “Contratti di gestione: F_DOT_DRZ_DG_006_03”;	
	CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL/INARCASSA si evince che	
	l’Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;	
	CHE, come da informazione del rilasciata dalla ‘Banca Dati Nazionale Unica	
	della documentazione antimafia’ a carico della suindicata e dei relativi	
	soggetti di cui all’art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di	
	sospensione o di divieto di cui all’art.67 del d.lgs. 159/2011;	
	<i>oppure</i>	

	CHE nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia richiesta dall'Appaltante	
	(Prot. n._Ingresso_....._.....) nei confronti di, ai sensi	
	dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto sottoposto alle	
	condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;	
	CHE con Decreto Rettorale del 9 marzo 2020, in ragione delle particolari circostanze nello	
	stesso specificate, in deroga all'art. 5 del Regolamento sull'attività negoziale si procederà alla	
	stipulazione del presente contratto in forma di scrittura privata;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
	<u>ART. 1 – Premesse e norme regolatrici</u>	
	Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente	
	allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta	
	tecnica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli	
	atti di gara, l'offerta economica, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato	
	Tecnico, di seguito Capitolato, con i relativi allegati, il DUVRI, l'ulteriore documentazione	
	di gara nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura a evidenza pubblica.	
	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi	
	riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e	
	nei suoi allegati:	
	a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., dalle norme del	
	Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme	
	applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
	b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto	
	privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;	
	4	

	Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di	
	norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore	
	successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni	
	autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere	
	azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in	
	essere.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti	
	dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, a	
	eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate	
	dall'Appaltante.	
	<u>ART. 2 – Oggetto del contratto</u>	
	Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di manutenzione degli impianti gas puri, da	
	effettuarsi presso le strutture in uso, a qualsiasi titolo, dall'Università degli Studi di Milano, il	
	tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Tecnico di gara e nell'offerta	
	presentata dall'Appaltatore, facenti parte integrante del presente contratto.	
	<u>ART. 3 – Importo del contratto</u>	
	L'importo complessivo del contratto, presunto e non garantito, è dato dalla somma	
	dell'importo per le attività a canone e dell'importo delle eventuali attività extra-canone. In	
	particolare:	
	Importo attività a canone euro (euro/...) e oneri sicurezza non	
	ribassabili euro, per complessivi euro - esclusa I.V.A. per il triennio	
	garantito;	
	Importo attività a canone euro (euro/..) e oneri sicurezza	
	non ribassabili euro, per complessivi euro euro - esclusa	
	I.V.A. per il biennio opzionale;	
	5	

	Importo presunto e non garantito attività a extra-canone euro (euro	
/..) e oneri sicurezza non ribassabili europer complessivi euro	
 - esclusa I.V.A., per il triennio garantito	
	Importo presunto e non garantito attività a extra-canone euro (euro	
/..) e oneri sicurezza non ribassabili europer complessivi euro	
 - esclusa I.V.A., per il biennio opzionale.	
	L'importo delle eventuali attività extra-canone è determinato a misura, sulla base delle attività	
	effettivamente svolte.	
	Per il calcolo dell'importo delle attività straordinarie deve farsi riferimento ai Listini al netto	
	dei ribassi offerti in sede di gara.	
	<u>ART. 3bis – Revisione dei prezzi</u>	
	Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al	
	verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo	
	dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento	
	dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della	
	variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire e operano nella misura dell'80 per	
	cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.	
	Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione	
	dell'industria e dei servizi, elaborati dall'ISTAT, disponibile al momento del pagamento del	
	corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.	
	<u>ART. 4 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni</u>	
	La durata del presente contratto viene stabilita in 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione	
	del verbale di avvio del servizio, prevedendo tuttavia l'insindacabile facoltà dell'Appaltante	
	di dare seguito al contratto per ulteriori 2 (due) anni, previa favorevole valutazione	
	dell'esecuzione del contratto. In tal caso l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto	

		del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.	
		L'Appaltante – come detto - alla scadenza del termine sopra indicato si riserva la facoltà di	
		disporre la proroga del servizio per un periodo non superiore a due anni, alle medesime	
		condizioni tecnico-economiche. L'eventuale decisione di prorogare o non prorogare la	
		validità del contratto rientra nella discrezionalità assoluta dell'Appaltante ed è quindi	
		insindacabile da parte dell'Appaltatore.	
		Il servizio dovrà essere svolto in ogni caso secondo le modalità ed i tempi previsti all'interno	
		del Capitolato.	
		L'Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si riserva inoltre la	
		facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il	
		tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un	
		nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al	
		presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Appaltante.	
		Per quanto non espressamente esplicitato, si richiama il Capitolato.	
		<u>ART. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni</u>	
		Si richiama quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.	
		<u>ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto</u>	
		Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti, anche se non	
		materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il Disciplinare di gara e	
		i relativi allegati, il Capitolato Tecnico di gara e i relativi allegati, il DUVRI, l'offerta tecnica	
		ed economica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati	
		negli atti di gara, come accettati dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel	
		corso della procedura di gara.	
		Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi	
		riferimento a quanto previsto in tali documenti.	

ART. 7 – Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in

ART. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione

Le prestazioni contrattuali devono conformi al presente contratto e alle specifiche tecniche indicate nell'offerta presentata sopra citata.

L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.

Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative obbligazioni ed oneri, si richiama a quanto previsto dal Capitolato.

ART. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti

	dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico	
	dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.	
	L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti	
	dell'Appaltante. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti	
	derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese	
	quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a	
	proprio carico tutti gli oneri relativi.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
	nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti	
	dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e	
	nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive	
	modifiche e integrazioni.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante da tutte le	
	conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di	
	sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale	
	che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione	
	all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
	L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,	
	alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì,	
	a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti	
	proprietary, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
	comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.	
	Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente	

	contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva	
	approvazione espressa da parte dell'Appaltante.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi,	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare	
	risolto il presente contratto. Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
	<u>ART. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore</u>	
	L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,	
	inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante arrecati, per fatto proprio o	
	dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in luogo, arrecati sia	
	al personale proprio o di altra società o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre	
	società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. La	
	suddetta responsabilità solleva l'Appaltante ed il suo personale preposto alla direzione,	
	assistenza e vigilanza da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.	
	La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che derivassero da	
	errori od inadeguatezza nell'esecuzione dei servizi/lavori ed a quelli che potrebbero verificarsi	
	per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo	
	intervento nei casi di emergenza.	
	A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto,	
	l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.	
	Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere	
	complementari, anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e	
	così pure il risarcimento dei danni eventuali provocati nell'esecuzione delle opere in	
	questione.	
	In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni in	
	materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato o da altri documenti contrattuali,	

	L'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando	
	all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.	
	Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali	
	maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore. Gli eventuali maggiori costi delle opere	
	eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenute	
	in considerazione agli effetti della contabilizzazione.	
	L'Appaltatore non potrà mai opporre, a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la	
	presenza nel cantiere del personale di direzione e di sorveglianza dell'Appaltante.	
	L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del servizio e della direzione e	
	sorveglianza delle maestranze e della materiale esecuzione, manutenzione e funzionamento	
	delle opere provvisorie e di opere di qualunque genere, con assoluto sollievo dell'Appaltante	
	da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne	
	l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di	
	quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o	
	indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.	
	Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
	<u>ART. 11 – Danni ed esecuzione in danno</u>	
	Il Committente declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai beni utilizzati	
	nello svolgimento dei servizi e/o materiali depositati negli immobili o in cantiere	
	dall'Appaltatore.	
	L'Appaltatore è responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato alla Committente	
	o a terzi, compresi i dipendenti della Committente stessa, dal proprio personale.	
	Per i danni arrecati dall'Appaltatore, l'Appaltante avrà diritto di trattenere quanto dovuto a	
	titolo risarcitorio sul residuo dell'avere da parte dell'Appaltatore e sul deposito cauzionale	
	definitivo fatta salva ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette	

	trattenute non risultassero sufficienti.	
	Qualora l'Appaltatore non dia corso all'esecuzione delle prestazioni ordinate dall'Appaltante,	
	anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio	
	stesso, l'Appaltante ha il diritto, ove non risolva il contratto, di procedere direttamente	
	all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.	
	I maggiori oneri che l'Appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti	
	dall'applicazione del contratto, saranno a totale carico dell'Appaltatore.	
	<u>ART. 12 – Pagamenti</u>	
	Si richiama il punto 8.5 “Fatturazione e pagamenti” del Capitolato tecnico per la	
	determinazione dell'importo da corrispondere all'Appaltatore per i servizi a canone e extra	
	Canone.	
	La fatturazione dei Servizi a canone, avverrà con cadenza semestrale, nei termini e alle	
	condizioni indicate nei documenti contrattuali. In particolare, al fine di regolarizzare il canone	
	semestrale dovuto, l'Appaltatore è tenuto a consegnare al Committente, il “Rendiconto	
	Semestrale”, con la distinzione delle attività ordinarie programmate e riparative entro	
	Franchigia. Il rendiconto deve essere presentato entro i primi 15 (quindici) giorni dopo il	
	termine di ogni Semestre di Riferimento.	
	Il Committente si riserva quindi di verificare la veridicità delle informazioni contenute nel	
	Rendiconto Semestrale e al buon esito del controllo autorizzerà la fatturazione del canone	
	dovuto. Si precisa pertanto che, a fronte di controlli eseguiti dal Committente, non verranno	
	remunerate le prestazioni che non risultano eseguite.	
	La fattura del secondo semestre dell'anno solare è una fattura di saldo comprendente eventuali	
	conguagli.	
	La fatturazione dei servizi extra canone, stabilite dal Capitolato ed attivate dal Committente,	
	ha una periodicità variabile concordata con la Stazione Appaltante e definita nei termini e alle	

	condizioni di cui ai documenti contrattuali.	
	Il rendiconto dovrà contenere tutte le informazioni relative alle attività ordinarie riparative	
	sopra Franchigia eseguite nel periodo di riferimento, nonché il dettaglio degli interventi di	
	manutenzione straordinaria eseguiti.	
	In particolare, dovranno essere allegati i preventivi autorizzati dal Committente con	
	indicazioni delle principali informazioni le quali dovranno essere visibili all'interno del	
	Sistema Informativo del Committente.	
	Sono ammessi alla contabilità per la fatturazione, gli interventi completati di cui l'Appaltatore	
	ha fornito tutti gli adempimenti e certificazioni richiesti dal Committente.	
	Non saranno ammessi alla contabilità interventi consuntivati dall'Appaltatore al Committente	
	oltre 6 mesi dalla loro ultimazione e/o non autorizzati secondo le procedure del presente	
	Capitolato, fatto salvo ulteriori disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione o dal	
	RUP.	
	L'Appaltante provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 30	
	giorni dal ricevimento delle fatture relative a ciascuna fase.	
	Tali fatture dovranno essere inviate a “Università degli Studi di Milano - Direzione Edilizia e	
	<i>Sostenibilità - Via Sant'Antonio 12 - 20122 Milano -C.F. 80012650158 - P.IVA</i>	
	<i>IT03064870151</i> ” e dovranno riportare le seguenti informazioni:	
	- Codice univoco;	
	- Codice CIG.	
	Si precisa che le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai	
	sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 e dell'art. 25 della L. n. 89 del 23.06.2014 di conversione	
	del D.L. n. 66/2014. L'Amministrazione non potrà accettare né procedere al pagamento di	
	fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. I pagamenti saranno effettuati	
	esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non	

		esclusiva, che l'aggiudicatario comunicherà all'Appaltante ai sensi di legge.	
		Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo	
		dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione della fornitura. Qualora l'Appaltatore si	
		rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante	
		semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del	
		presente capitolato. Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute	
		alla Stazione Appaltante per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente	
		notificati.	
		<u>ART. 13 – Cessione del contratto e cessione del credito</u>	
		La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto	
		salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i	
		casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.	
		È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e	
		dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. La cessione può essere effettuata a banche o	
		intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto	
		sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata	
		mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante.	
		Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di	
		conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.	
		L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente	
		procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga	
		riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti	
		correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico	
		bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG	
		della presente procedura.	

	In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo,	
	fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si	
	intende risolto di diritto.	
	<u>ART. 14 – Penali</u>	
	La mancata esecuzione del servizio nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato	
	d'Appalto darà luogo all'applicazione di penali. Si richiama integralmente il punto 9.3	
	“Penali” del Capitolato tecnico.	
	<u>ART. 15 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa</u>	
	L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata	
	e/o ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto	
	del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona	
	riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi	
	momento, liquidando i servizi per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro	
	importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante	
	per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento dei servizi stessi.	
	Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la risoluzione del	
	contratto a mezzo PEC.	
	Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla	
	risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non superiore a	
	15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie	
	osservazioni giustificative.	
	Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel	
	caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si	
	procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale	
	maggior danno.	

	L'Appaltante si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con	
	provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., oltre che nei	
	casi espressamente previsti dal Capitolo, anche qualora:	
	1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale	
	contestata;	
	2) l'applicazione delle penali previste nel Capitolato raggiunga un importo superiore al 10 per	
	cento dell'importo contrattuale al netto di IVA;	
	3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte	
	consecutive;	
	4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi	
	gravità;	
	5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120,	
	comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;	
	6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15	
	giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante (art. 117 comma 3 del	
	D.Lgs. 36/2023);	
	La Stazione Appaltante deve infine risolvere il contratto qualunque sia il suo stato di	
	esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un	
	provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di	
	cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia	
	intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs.	
	36/2023, nonché nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza	
	dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni	
	mendaci.	
	In ogni caso, l'Appaltante risolve il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni	

		altro requisito morale richiesto dagli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.	
		La mancata costituzione del deposito cauzionale determina la revoca dell'affidamento e	
		l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 D.lgs. 36/2023 da parte	
		dell'Amministrazione appaltante.	
		La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore,	
		della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC unimi@postecert.it . In caso di	
		risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con	
		semplice provvedimento amministrativo, ad incamerare la garanzia definitiva per l'intero	
		importo residuo al momento della risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del	
		maggior danno subito ed ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno	
		intraprendere a tutela dei propri interessi.	
		In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare	
		gli altri concorrenti al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni	
		economiche proposte dall'Appaltatore. Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le	
		spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova	
		gara d'appalto.	
		In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione	
		Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere	
		direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
		In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs.	
		36/2023.	
		<u>ART. 16 – Diritto di recesso</u>	
		L'Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi	
		dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi	
		all'Appaltatore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare	

	tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno	
	all'Appaltante. In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di	
	quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni	
	non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del	
	prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni	
	eseguite.	
	<u>ART. 17 – Liquidazione giudiziale</u>	
	La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento <i>ope legis</i> del contratto.	
	<u>ART. 18 – Garanzia definitiva</u>	
	Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia	
	fideiussoria definitiva n., rilasciata in datada	
, di importo pari ad euro, contenente l'indicazione	
	dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la	
	rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito	
	impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il	
	valore dell'intero deposito cauzionale.	
	La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di	
	conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla	
	semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà	
	attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in	
	dipendenza dell'esecuzione del contratto.	
	In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei	
	termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante,	
	con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore,	
	18	

	quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che	
	l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.	
	<u>ART. 21 – RUP e Direttore dell'esecuzione</u>	
	Ai sensi degli artt.114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss del D.M. n. 49/2018,	
	l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), coadiuvato dai	
	competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per la verifica del	
	regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.	
	A tale fine, il RUP svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge,	
	nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a	
	questo assegnati.	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al	
	controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante. Inoltre,	
	assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le	
	attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.	
	A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso	
	espressamente demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano	
	opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
	Si richiama quanto indicato all'interno del Capitolato.	
	<u>ART. 22 – Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni del contratto</u>	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere, ex art 19 del D.M. n. 49/2018,	
	apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'Appaltatore.	
	Al termine del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica di	
	regolarità sotto il profilo della qualità e della quantità, redige, il certificato attestante	
	l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ex art. 25 del D.M. n. 49/2018.	

	<u>ART. 23 – Verifiche di conformità</u>	
	Il servizio oggetto del presente contratto sarà sottoposto a verifica di conformità da parte del	
	Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 116 e dell’allegato II.14 del D. Lgs.	
	36/2023.	
	<u>ART. 24 - Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari</u>	
	L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.	
	136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.	
	L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Appaltante e alla Prefettura –	
	Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell’inadempienza	
	della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei	
	contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese	
	a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un’apposita clausola con cui il	
	subappaltatore/subcontraente (ove presente):	
	1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.	
	136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;	
	2. si impegna a dare immediata comunicazione all’Appaltante e alla Prefettura - Ufficio	
	Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell’inadempienza della	
	propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Ai fini della verifica prevista	
	dal comma 9 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l’Appaltatore si impegna ad inviare	
	all’Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell’impresa a	
	qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali	
	successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo	
	dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.	
	<u>ART. 25 - Spese derivanti dal contratto</u>	

	Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore	
	all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa eventualmente	
	quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto nonché ogni altro onere	
	fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico	
	dell'Appaltante.	
	<u>ART. 26 – Controversie e decadenze</u>	
	Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al	
	termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non	
	si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente	
	di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.	
	<u>ART. 27 – Patto d'integrità</u>	
	Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto	
	d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato,	
	sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.	
	<u>ART. 28 – Clausola di c.d. "Pantouflage"</u>	
	L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di	
	non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri	
	autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni	
	dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023).	
	L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione	
	dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..	
	<u>ART. 29 - Tutela della Privacy - Riservatezza</u>	
	Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in	
	possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza	
	alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.	

_o_o_o_o_

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Per l'Università degli Studi di Milano – *il Direttore Generale dott. Roberto Conte* – con

espressa accettazione degli artt. 14 (Penali) – 15 (Risoluzione, clausola risolutiva espressa) –

16 (Diritto di recesso) - ART. 26 (Controversie e decadenze).

Per – **il**